



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Roma, 24 giugno 2009

Protocollo: 88890

Alle Direzioni Regionali delle  
Dogane.

Rif.  
Allegati:

Agli uffici delle Dogane.

Oggetto: Prosciutti marchiati codice di restituzione 02101131

Si fa seguito alla nota n. 81797 del 10.06.2009 per rappresentare che le disposizioni impartite per le esportazioni di prosciutti crudi di cui ai codici di restituzione 021019819100 e 021019819300 sono applicabili anche per il codice di restituzione 021011319110 e 021011319910.

Infatti per detti prodotti esistono, allo stato, le medesime condizioni (**stesso tasso di restituzione**) e anche in questo caso la certificazione di marchiatura è un elemento richiesto solo per accedere ad un'aliquota di restituzione particolare; infatti la nota 2 del Reg. Ce 1344/08 che descrive la nomenclatura dei prodotti agricoli con restituzione (e che aggiorna il Reg. Ce 3846/87) recita "*Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata....*"; risulta evidente che alla certificazione *de quo* non possono essere attribuite altre valenze, come la tutela del consumatore e altro, dal momento che tali requisiti sono garantiti dalla presenza del marchio a fuoco, la cui apposizione è consentita in base ad una regolamentazione ed un controllo del Consorzio competente del prosciutto.

Pertanto questo Servizio ritiene che , per le operazioni di esportazione con richiesta di restituzione FEAGA di prosciutto crudo per il codice di restituzione 021011319100 e 021011319110, **in presenza di aliquota identica per i due prodotti, sia ammissibile la concessione della restituzione**, nell'ipotesi in cui gli operatori/esportatori presentino tutta la documentazione congruente con la merce dichiarata, cioè prosciutto marchiato, producendo il titolo *agrex* per tale prodotto, ma con l'esibizione del solo certificato del Consorzio competente, rilasciato alla produzione, che attesti la denominazione del prosciutto e di una apposita dichiarazione, resa dall'esportatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 da cui si evinca che l'operazione doganale di esportazione effettuata si riferisca a prosciutti compresi nella certificazione rilasciata dal Consorzio coinvolto e competente per i prodotti suindicati. Tale dichiarazione sarà allegata alla bolletta di esportazione, con specifica annotazione nel campo 44 degli estremi del certificato di cui sopra.

SERVIZIO AUTONOMO INTERVENTI SETTORE AGRICOLO  
Ufficio del Direttore

00143 Roma, Via M. Carucci 71 – Telefono +39 065024.... – Fax +39 0650244105- e-mail: saisa.liquidazioni@agenziadogane.it

Si rappresenta che gli uffici doganali avranno cura di verificare in sede di controllo documentale o di eventuale controllo fisico che i prosciutti in argomento siano provvisti del suddetto certificato di marchiatura e della predetta dichiarazione resa dall'operatore.

Nel caso di controlli fisici ai sensi del Reg. Ce 1276/08 la verifica dovrà essere espressamente annotata nella casella (controllo qualitativo) della check list predisposta per questa tipologia di controlli. Qualora dall'accertamento risultino anomalie ,rispetto a quanto dichiarato, sulla lista di controllo dovrà essere apposta la seguente annotazione:

“Requisiti in materia di certificazione di marchiatura di cui al Reg.Cee 3846/87 e successive modifiche non soddisfatti”.

**Si ribadisce che tale disposizione avrà efficacia fino a quando le aliquote di restituzione per i prosciutti marchiati e non marchiati avranno il medesimo importo.**

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore del SAISA

Dott. Roberto Chiara

